

SUPPLENZE ATA 2025/26

INDICAZIONI OPERATIVE

SUPPLENZE A LIVELLO PROVINCIALE

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Graduatorie utilizzate

- Graduatorie permanenti provinciali per titoli (art. 554 del D.L. vo 297/94)
- Elenchi e le graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n.75)
- Graduatorie di istituto, per eventuali disponibilità residue

Tipologie di supplenza

- **31/08:** supplenza annuale su posto vacante
- **30/06:** fino al termine delle attività didattiche

Sanzioni

- **Rinuncia o mancata assunzione senza giustificato motivo:** perdita della possibilità di ulteriori supplenze da graduatorie provinciali (solo per l'anno in corso). Possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.
- **Abbandono servizio senza giustificato motivo:** perdita di qualsiasi supplenza da tutte le graduatorie (solo per l'anno in corso).

Riserva e priorità

- **Riserva (L.68/99): solo su posti interi, nel limite provinciale**

Per calcolare il 50% destinato alle supplenze dei riservisti, si considerano solo i posti a orario intero nel limite del contingente provinciale. I diritti di collocamento obbligatorio spettano agli orfani o al coniuge superstite di chi è deceduto per lavoro o per aggravamento di infortuni sul lavoro, e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

- **Priorità sede (L. 104/92): art. 21, art. 33 co. 6, co. 5 e 7)**

Il diritto di priorità di scelta della istituzione scolastica spetta esclusivamente agli aspiranti che beneficiano, nell'ordine:

- ✓ dell'**art. 21 della legge 104/92** (disabilità anche non grave con almeno il 67% di invalidità);
- ✓ dell'**art. 33, comma 6 della legge 104/92** (disabilità personale grave);
- ✓ dell'**art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92** (assistenza al figlio, fratello/sorella, tutela legale; coniuge/unione civile/convivente di fatto; genitore);

La priorità nella scelta della sede viene applicata solo quando, seguendo la graduatoria in base alle posizioni degli aspiranti idonei, la persona avente diritto alla suddetta priorità fa parte di un gruppo di aspiranti per posti con la stessa durata giuridica e la stessa consistenza economica. In questi casi, l'aspirante beneficia della priorità nella scelta, a condizione che le circostanze che hanno dato origine al beneficio rimangano valide.

Per gli aspiranti con handicap personale ai sensi dell'articolo 21 e del comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave), la priorità di scelta si applica, secondo i criteri sopra specificati, per qualsiasi sede scolastica.

Per gli aspiranti che assistono persone come figlio, fratello/sorella, tutela legale, coniuge/unione civile/convivente di fatto o genitore, il beneficio è applicabile, previa verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole situate nello stesso comune di residenza o domicilio della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in comuni limitrofi.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Tipologie di supplenza

- Supplenze non coperte dalle graduatorie permanenti/elenchi provinciali
- Supplenze brevi: sostituzioni temporanee. Rientrano fra queste anche i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre

Supplenze per profili - criteri

Le supplenze brevi possono essere disposte **solo per il tempo strettamente necessario** e:

- Per **assistenti amministrativi**, solo se l'organico di diritto ha almeno 3 posti.
- Sempre per **assistenti tecnici** (solo a candidati in possesso dei titoli specifici per l'accesso ai laboratori).
- Per **collaboratori scolastici**, solo dopo i primi 7 giorni di assenza

➡ **Sostituzione di Personale Unico (guardarobiere, cuoco, infermiere)**

In caso di assenza di personale unico nel profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione per necessità operative.

➡ **Deroghe**

Le scuole possono nominare supplenti per assistenti amministrativi e tecnici dal 30° giorno di assenza, anche se si tratta di supplenze brevi e saltuarie.

Eccezioni – Deroga Straordinaria (nota MIUR n. 10073/2016)

In casi eccezionali, il DS può nominare il supplente **già dal primo giorno di assenza**, se necessario per garantire il servizio minimo e il funzionamento della scuola.

Sanzioni principali

- **Rinuncia o mancata assunzione:** nessun effetto
- **Abbandono servizio senza giustificato motivo:** perdita di qualsiasi supplenza da tutte le graduatorie (solo per l'anno in corso).

Profilo di DSGA (ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione)

Per la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti si provvede secondo le modalità dell'articolo 14 del CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028 e agli specifici articoli del CCNL 2029/21.

Supplenze
Le particolarità

- Possibilità di differimento della presa di servizio
- Possibilità di Part-time per contratti al 31/8 o 30/6
- Possibilità di completamento orario – ATA supplenti a orario ridotto
- Pagamento sabato/domenica se orario settimanale completato
- Festività (es. Natale): pagate se assenza continua del titolare ≥ 7 gg prima/dopo
- Cambio di supplenza: quando è possibile e quando no
- Proroga delle supplenze brevi
- Possibilità di proroga del contratto supplenti con incarico al 30/6
- ATA di ruolo – incarico a tempo determinato

Possibilità di differimento della presa di servizio

CONDIZIONI GENERALI

Applicabile a tutte le tipologie di supplenza (31/8, 30/6, brevi).

AmMESSO solo per motivi non imputabili alla volontà del supplente:

- Malattia
- Infortunio
- Altri motivi documentabili

EFFETTI CONTRATTUALI

- Il contratto ha effetto giuridico immediato.
- Decorrenza economica → solo dal giorno effettivo di presa di servizio.
- La scuola inserisce il contratto nel sistema ai soli fini giuridici.
- Contestualmente, comunica alla RTS di bloccare gli effetti economici fino a presa servizio.
- Eventuale supplente breve può essere nominato nel frattempo per coprire l'assenza.

CASI PARTICOLARI CON DEROGHE

- **Maternità / Interdizione per gravi complicanze**

Applicabile anche per supplenze brevi.

La lavoratrice non è tenuta a prendere servizio fisicamente.

Effetti giuridici ed economici immediati.

Basta comunicare lo stato e inviare la certificazione medica (seguire l'iter previsto)

La scuola non può rifiutarsi di perfezionare il contratto.

- **Dottorato / Borsa di studio / Assegno di ricerca**

Valido solo per supplenze al 30/6 o 31/8.

Il supplente è posto in aspettativa non retribuita su richiesta (non si è tenuti a prendere servizio fisicamente).

Il contratto produce solo effetti giuridici, non economici.

Possibilità di Part-time

- Ammessa solo al momento dell'assunzione in servizio.
- Valido esclusivamente per contratti a tempo determinato su:
 - Posti al 30 giugno
 - Posti al 31 agosto

CONDIZIONE DEI POSTI PART-TIME

- Sono posti vacanti solo di fatto, non di diritto.
- Non possono essere oggetto di assunzione a tempo indeterminato.

COPERTURA DELLE DISPONIBILITÀ DA PART-TIME

- Le ore residue da contratti part-time vanno coperte con Supplenze temporanee fino al 30/6.

Possibilità di completamento orario - ATA supplenti a orario ridotto

Il personale con orario non intero (ad esempio per spezzoni o supplenze parziali) ha diritto al completamento orario, fino al raggiungimento dell'orario ordinario previsto per il profilo professionale, se risulta in posizione utile nelle graduatorie di supplenza.

MODALITÀ DI COMPLETAMENTO

Il completamento dell'orario può avvenire:

- In massimo due scuole (tenendo conto della facile raggiungibilità);
- Anche in scuole non statali, ma con oneri a carico delle scuole stesse.

LIMITAZIONI E INCOMPATIBILITÀ

Il completamento è possibile solo all'interno dello stesso profilo professionale. Non è consentito prestare servizio contemporaneo in profili diversi, né in scuole statali né tra statale e non statale.

Divieti specifici:

- Non si può completare l'orario come Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo/Tecnico, anche se in scuole diverse.
- Non si può completare l'orario come ATA e Docente, anche se in scuole diverse o in settori statale/non statale.
- Non si può prestare servizio contemporaneamente in ruoli diversi (es. istitutore e docente).

Tuttavia, nello stesso anno scolastico è possibile svolgere incarichi diversi, purché non siano svolti in contemporaneità.

Pagamento sabato/domenica se orario settimanale completato

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO

Il supplente ha diritto al pagamento del sabato e della domenica se:

- Ha completato l'orario settimanale ordinario
- Il servizio è stato prestato in almeno 5 giorni della settimana
-

ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO

- 36 ore settimanali

COMPLETAMENTO IN PIÙ SCUOLE

- Il pagamento è effettuato dalla scuola dell'ultima nomina dopo aver verificato:
 - orari e servizi già svolti
 - comunicazioni tra scuole e supplente

ATTENZIONE: Non confondere con la proroga della supplenza

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| • Pagamento sab/dom | Titolare rientra il lunedì → supplente ha lavorato da lunedì a venerdì | Si paga sabato/domenica |
| • Proroga | Titolare non rientra → assenza continua | Si stipula un nuovo contratto con proroga, senza soluzione di continuità , non si tratta di |

pagamento aggiuntivo per
sabato/domenica

Festività (es. Natale): pagate se assenza del titolare continua ≥ 7 gg prima/dopo

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO

- Il titolare è assente in modo continuativo (senza interruzioni), anche con motivazioni diverse (es. malattia, congedo parentale).
- L'assenza inizia almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione.
- L'assenza prosegue per almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.

COSA CONTA REALMENTE

Solo la continuità oggettiva dell'assenza.

NON rileva:

- Il tipo di giustificazione (malattia, congedo, ecc.)
- Il fatto che i titoli giustificativi cambino (es. malattia → congedo parentale)

ESEMPIO

Vacanze di Natale: 23 dicembre – 6 gennaio

Per avere diritto al pagamento:

- L'assenza deve iniziare al più tardi il 16 dicembre
- E terminare non prima del 13 gennaio

Cambio di supplenza: quando è possibile e quando no

➡ SUPPLENZA CON SCADENZA FINO ALMENO AL 30 GIUGNO

Chi può lasciare:

- ✓ Personale con supplenza non fino al 30/6 (es. supplenza breve o temporanea).

Per accettare:

- ✓ Una supplenza di durata almeno fino al 30 giugno.

➡ SUPPLENZA DA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER UNA DA GRADUATORIA PROVINCIALE

Chi può lasciare:

- ✓ Personale in servizio con incarico da Graduatoria d'Istituto (GI).

Per accettare:

- ✓ Una supplenza conferita da Graduatoria Provinciale.

N.B. Vale sempre, indipendentemente da durata e orario.

➡ **SUPPLENZA FINO AL 30/6 O 31/8 PER UN DIVERSO PROFILO**

Chi può lasciare:

- ✓ Personale con incarico al 30/6 o 31/8.

Per accettare:

- ✓ Una nuova supplenza con pari durata (30/6 o 31/8) ma per profilo diverso (es. da CS a AA).

Condizione:

Solo prima della presa di servizio della nuova supplenza.

➡ **SPEZZONE ORARIO PER POSTO INTERO**

Chi può lasciare

- ✓ Personale in servizio su spezzone orario.

Per accettare:

- ✓ Un posto intero.

Condizione:

Al momento della convocazione dello spezzone, non doveva esserci disponibilità per posto intero.

Proroga delle supplenze brevi

Quando si applica:

L'assenza del titolare prosegue senza interruzione (anche se cambia la tipologia di assenza: es. da malattia a congedo)

Effetto:

Proroga automatica della supplenza

Stesso supplente

Nuovo contratto con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente

Possibilità di proroga del contratto supplenti con incarico al 30/6

È possibile prorogare il contratto oltre il 30 giugno se:

1. La scuola è sede di esami di Stato (es. esami di maturità) oppure di esami per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.
2. Non è possibile coprire il servizio con:
 - Personale a tempo indeterminato,
 - Supplenti annuali (fino al 31/8) già in servizio nella scuola.
3. Vi sono esigenze organizzative che, in assenza della proroga, pregiudicherebbero lo svolgimento dei servizi scolastici.

Condizione fondamentale

La proroga è concessa solo per il tempo strettamente necessario a garantire le attività (es. fino al termine effettivo degli esami).

ATA di ruolo – incarico a tempo determinato

CONDIZIONI PER ACCETTARE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO

- Ata con contratto a tempo indeterminato nel settore scuola
- Posto intero

L'incarico deve essere su posto intero (no spezzoni).

➡ Area superiore oppure profilo diverso (nella stessa Area)

L'incarico può essere:

✓ In Area superiore (es. da Collaboratore Scolastico ad Assistente Amministrativo).

Oppure, a parità di Area:

✓ Su profilo diverso (es. da Assistente Amministrativo ad Assistente Tecnico).

O su uno dei profili rientranti nelle Categorie professionali ex art. 33, comma 2.

DURATA MINIMA

L'incarico deve durare almeno fino al 30 giugno o fino al 31 agosto.

ASPETTATIVA OBBLIGATORIA SENZA ASSEGNI

Per accettare l'incarico, è obbligatorio richiedere aspettativa non retribuita per tutta la durata dell'incarico (secondo quanto stabilito nell'atto di nomina).



CONSERVAZIONE DELLA TITOLARITÀ

Durante il periodo di aspettativa, il dipendente mantiene la titolarità della sede di ruolo, ma senza retribuzione.

Questo diritto può essere esercitato per massimo tre anni scolastici complessivi (al quarto incarico si perde la titolarità)

DISCIPLINA APPLICATA

Durante il contratto a tempo determinato, si applica la normativa prevista per il personale a tempo determinato (doveri, trattamento economico, ecc.,) comprese le ferie.

SEGUI LA UIL SCUOLA RUA SUI SOCIAL
Come seguire la Uil Scuola Rua sui social - UILSCUOLA